



Comune di Brondello

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI (TASSA RIFIUTI)

ai sensi dei commi dal 641 al 668 L. 147/2013

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2014

INDICE

INDICE
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....
<i>Art. 1. Oggetto del Regolamento.....</i>
<i>Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti.....</i>
<i>Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani</i>
<i>Art. 4. Raccolta differenziata dei rifiuti.....</i>
<i>Art. 5. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.....</i>
<i>Art. 6. Presupposti del tributo</i>
<i>Art. 7. Determinazione della tariffa.....</i>
<i>Art. 8. Modalità di computo delle superfici.....</i>
CAPO II – UTENZE DOMESTICHE
<i>Art. 9. Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile.....</i>
CAPO III – UTENZE NON DOMESTICHE.....
<i>Art. 10. Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile</i>
<i>Art. 11. Istituzioni scolastiche statali.....</i>
CAPO IV – MODALITA' GESTIONALI
<i>Art. 12. Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente</i>
<i>Art. 13. Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione</i>
<i>Art. 14. Tributo giornaliero</i>
CAPO V – RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI E ESENZIONI.....
<i>Art. 15. Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa.....</i>
CAPO VI – RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI, SANZIONI.....
<i>Art. 16. Riscossione</i>
<i>Art. 17. Riscossione coattiva</i>

<i>Art. 18. Poteri del Comune</i>
<i>Art. 19. Accertamenti</i>
<i>Art. 20. Sanzioni</i>
<i>Art. 21. Rimborси</i>
<i>Art. 22. Contenzioso</i>

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

<i>Art. 23. Entrata in vigore</i>
<i>Art. 24. Disposizioni transitorie</i>
<i>Art. 25. Disposizioni per l'anno 2014</i>

ALLEGATO A.....

ALLEGATO B.....

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'istituzione e l'applicazione della TARI, previsto dai commi dal 641 al 668 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. Per quanto attiene la gestione e la classificazione dei rifiuti si rimanda al contenuto del presente Regolamento.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

Art. 4. Raccolta differenziata dei rifiuti

Il Comune effettua il servizio di raccolta differenziata dei seguenti rifiuti: carta e imballaggi in carta e cartone – raccolta mediante conferimento negli appositi cassonetti-, plastica e imballaggi primari e secondari in plastica – raccolta mediante conferimento negli appositi cassonetti-, vetro e imballaggi primari in vetro – raccolta mediante conferimento nelle apposite “campane”.

Art. 5. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccati in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;

- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 6. Presupposti del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a uso privato o pubblico a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. La presenza di arredo e/o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, calore, gas, telefonica, informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione dei rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli ente competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

2. Si intendono per locali o aree scoperte :

- a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, adibite a lavorazioni, depositi aree di ristorazione, parcheggi se a pagamento;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione con relative pertinenze;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere che producono rifiuti urbani o assimilabili

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
5. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
6. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonomia obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
5. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
6. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
7. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività K_d di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 8. Modalità di computo delle superfici

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della L. 147/2013 (cooperazione tra i Comuni e l'Agenzia del Territorio per la revisione del catasto) la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei

locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (ai sensi del D. Lgs. 5/11/1993 n. 507). Il Comune può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le altre disposizioni previste dal comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011.

3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali e speciali non assimilati per quantità superiori ai limiti quantitativi individuati da apposito provvedimento, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Non sono soggette a tariffa in particolare:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

5. Le superficie soggetta a tassazione viene misurata come segue:

- a) per i locali è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
- b) per le aree esterne è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.

In caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle di rifiuti speciali non assimilati, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti ed a condizione che la relativa produzione sia prevalente o comunque rilevante rispetto a quella relativa ai rifiuti assimilati dal Comune a quelli urbani e purchè sia dimostrata dal contribuente la relativa produzione attraverso la documentazione imposta dalla normativa ecologica di cui al Decreto legislativo n. 22/97 e successive modificazioni, la superficie assoggettabile a tariffa è calcolata applicando una riduzione del 90%. Tale riduzione si applica esclusivamente alla superficie dello specifico locale o area in cui si producono contestualmente rifiuti assimilati e rifiuti speciali non assimilati.

Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

6. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

CAPO II – UTENZE DOMESTICHE

Art. 9. Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune o tenute a disposizione dai residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di n. 2. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano pertinenze condotte da 1 unità , se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, inserendole nella categorie delle utenze domestiche non residenti.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 33, comma 1.
9. Per le abitazioni adibite ad attività di Bed&Breakfast, che devono essere iscritte nelle utenze domestiche in quanto non riconosciute come attività professionali, il numero di occupanti utilizzato è pari alla somma del numero dei componenti del nucleo familiare e del numero di camere adibite ad attività di Bed&Breakfast.

CAPO III – UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 10. Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
5. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

6. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

7. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

9. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 11 - Istituzioni scolastiche statali

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell’art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall’anno 2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.

2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 12, che sarà scorporato e versato alla Provincia secondo le modalità del medesimo art. 12.

3. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

CAPO IV – MODALITA’ GESTIONALI

Art. 12. Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente

1. Sul tributo TARI si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull’importo della TARI e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo. Le somme incassate sono specificamente rendicontate alla Provincia e vengono riversate alla Tesoreria della Provincia.

Art. 13. Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell’occupazione o detenzione

1. Utenze domestiche

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:

- a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;

- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dal momento in cui si è verificato il fatto che ne determina l'obbligo, fermo restando che, nei casi di subentro, ove prodotta dopo la data di emissione del ruolo, avrà effetto a valere dal ruolo dell'anno successivo.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
- a) per i residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia o dei soggetti di cui al precedente art. 28 comma 3;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di agevolazioni.
7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di agevolazioni.
8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta, per fax o in via telematica. In caso di spedizione fa fede la data di ricezione al protocollo del Comune.
9. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

2. Utenze non domestiche

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro 30 giorni

dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione deve contenere:

- a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
- b) la partita IVA
- c) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- d) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
- f) il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- g) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- e) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e, in caso di unità immobiliari non a destinazione ordinaria, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
- f) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
- g) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- h) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- i) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- j) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
- k) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

3. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.

5. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 30 giorni dalla variazione medesima.

6. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al Comune appena intervenuta comunicata al comune entro 30 giorni.

7. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.

8. Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.

Art. 14. Tributo giornaliero

1. Il tributo, ove non diversamente disciplinato e corrisposto, si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Per quanto riguarda il mercato settimanale è facoltà della Giunta Comunale accordare esenzioni o agevolazioni specifiche.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, comprese le agevolazioni o maggiorazioni previste.

CAPO V – RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – CONTRIBUTI - ESENZIONI

Art. 15. Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa

1. Ferma restando la copertura integrale, del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, si base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.

2. Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del 35% del tributo da applicarsi in sede di bolletta a conguaglio, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati.

3. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, vani scala, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le superfici degli edifici o loro parti adibiti al culto;
- e) le superfici destinate a sale di esposizione museale;
- f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- g) le aree adibite in via esclusiva al transito ;
- h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

4. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili d'ufficio e/o mediante richieste di sopralluogo o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

6. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

7. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

8. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

9. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) presentare entro il mese di dicembre di ogni anno copia delle fatture o copia del contratto con la ditta abilitata allo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

CAPO VI – RISCOSSIONI – ACCERTAMENTI – SANZIONI

Art. 16. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 2 rate scadenti nei mesi di ottobre e novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di ottobre di ciascun anno.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 17. Riscossione coattiva

La riscossione coattiva potrà essere svolta:

- a- direttamente dal Comune
- b- attraverso una forma associativa e/o convenzionata della funzione/servizio
- c- mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti

Art. 18. Poteri del Comune

1. Il Comune sulla base del proprio organigramma e di quanto previsto dal D.L.gs 267/2000 e ss.mm.ii., designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

Art. 19. Accertamenti

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione di n. 3 rate quadrimestrali. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 20. Sanzioni

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
2. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquisenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

5. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 21. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 22. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 23. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014 e si intende automaticamente integrato e sostituito dalle eventuali norme successive emanate in materia con legge nazionale e regionale.

Art. 24. Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 25. Disposizioni per l'anno 2014

1. La gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è affidata, fino al 31 dicembre 2014, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2013, svolgevano il servizio di gestione dei rifiuti, di accertamento e riscossione della previgente forma di prelievo sui rifiuti.

2. Per l'anno 2014 il tributo deve essere pagato in 2 rate scadenti nei mesi di luglio 2014 e gennaio 2015.

3. Per l'anno 2014, per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di 2 unità.

ALLEGATO A

CATEGORIE DI UTENZE DOMESTICHE

Le utenze domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

101. Domestiche residenti

102. Domestiche non residenti

ALLEGATO B**CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE**

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Categorie DPR 158/1999		Descrizione categoria (a titolo esemplificativo ma non esaustivo)
Comuni fino a 5000 abitanti		
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	<ul style="list-style-type: none">- Associazioni o istituzioni con fini assistenziali- Associazioni o istituzioni politiche- Associazioni o istituzioni culturali- Associazioni o istituzioni sindacali- Associazioni o istituzioni previdenziali- Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro- Associazioni o istituzioni benefiche- Associazioni o istituzioni tecnico-economiche- Associazioni o istituzioni religiose- Scuole da ballo- Sale da gioco- Sale da ballo e da divertimento- Musei e gallerie pubbliche e private- Scuole pubbliche di ogni ordine e grado- Scuole parificate di ogni ordine e grado- Scuole private di ogni ordine e grado- Scuole del preobbligo pubbliche- Scuole del preobbligo private- Aree scoperte in uso- Locali dove si svolgono attività educative- Centri di istruzione e formazione lavoro
2	Campeggi, distributori di carburante	<ul style="list-style-type: none">- Campi da calcio- Campi da tennis- Piscine- Bocciodromi e simili- Palestre ginnico sportive- Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva- Distributori carburante- Aree scoperte distributori carburante- Campeggi
3	Stabilimenti balneari	<ul style="list-style-type: none">- Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni	<ul style="list-style-type: none">- Saloni esposizione in genere- Gallerie d'asta
5	Alberghi con ristorante	<ul style="list-style-type: none">- Alberghi con ristorante

6	Alberghi senza ristorante	<ul style="list-style-type: none"> - Ostelli per la gioventù - Foresterie - Alberghi diurni e simili - Alberghi - Locande - Pensioni - Affittacamere e alloggi - Residences - Case albergo - Aree scoperte in uso
7	Case di cura e riposo	<ul style="list-style-type: none"> - Soggiorni anziani - Case di cura e riposo - Case per ferie - Colonie - Caserme e carceri - Collegi ed istituti privati di educazione - Collettività e convivenza in genere - Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme
8	Uffici, agenzie, studi professionali	<ul style="list-style-type: none"> - Enti pubblici - Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli - Studi legali - Studi tecnici - Studi ragioneria - Studi sanitari - Studi privati - Uffici assicurativi - Uffici in genere - Autoscuole - Laboratori di analisi - Agenzie di viaggio - Ricevitorie lotto totip totocalcio - Internet point - Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi - Emittenti radio tv pubbliche e private
9	Banche e istituto di credito	<ul style="list-style-type: none"> - Istituti bancari di credito - Istituti assicurativi pubblici - Istituti assicurativi privati - Istituti finanziari pubblici - Istituti finanziari privati
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	<ul style="list-style-type: none"> - Librerie - Cartolerie - Bazar - Abbigliamento - Pelletterie - Pelliccerie - Elettrodomestici - Materiale elettrico - Apparecchi radio tv - Articoli casalinghi - Giocattoli - Colori e vernici

		<ul style="list-style-type: none"> - Articoli sportivi - Calzature - Sementi e prodotti agricoli e da giardino - Mobili - Materiale idraulico - Materiale riscaldamento - Prodotti di profumeria e cosmesi - Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita - Aree scoperte in uso - Negozi di mobili e macchine per uffici - Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti - Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	<ul style="list-style-type: none"> - Edicole giornali - Magazzini grande distribuzione vendita al minuto non alimentari - Tabaccherie - Farmacie - Erboristerie - Articoli sanitari - Articoli di odontotecnica - Negozi vendita giornali - Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegnamerie, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	<ul style="list-style-type: none"> - Elettricista - Negozi pulitura a secco - Laboratori e botteghe artigiane - Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi - Falegnamerie - Legatorie - Aree scoperte in uso
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	<ul style="list-style-type: none"> - Autofficine - Carrozzerie - Elettrauto - Officine in genere - Aree scoperte in uso
14	Attività industriali con capannoni di produzione	<ul style="list-style-type: none"> - Stabilimenti industriali
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici	<ul style="list-style-type: none"> - Attività artigianali di produzione di beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	<ul style="list-style-type: none"> - Ristoranti - Rosticcerie - Trattorie - Friggitorie - Self service - Pizzerie - Tavole calde - Agriturismi - Osterie con cucina - Attività rientranti nel comparto della ristorazione - Aree scoperte in uso

17	Bar, caffè, pasticceria	<ul style="list-style-type: none"> - Bar - Caffè - Bar pasticcerie - Bar gelaterie - Aree scoperte in uso - Gelaterie - Pasticcerie
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, genere alimentari	<ul style="list-style-type: none"> - Negozi confetterie e dolciumi in genere - Negozi generi alimentari - Panifici - Latterie - Macellerie - Salumerie - Pollerie - Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso - Bottiglierie, vendita vino - Aree scoperte in uso negozi generi alimentari - Locali vendita ingrosso generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	<ul style="list-style-type: none"> - Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	<ul style="list-style-type: none"> - Negozi di frutta e verdura - Pescherie - Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab - Aree scoperte in uso - Negozi di fiori - Locali vendita serre
21	Discoteche, night club	<ul style="list-style-type: none"> - Night clubs - Ritrovi notturni con bar ristoro - Clubs privati con bar ristoro